



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SEZIONE IV FAMIGLIA

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Oggetto: Verbale di riunione ai sensi dell'art. 47 *quater* dell'Ordinamento Giudiziario, capo IV, punto 35.1 della Circolare sulla formazione delle tabelle.

In data 30 marzo 2018, alle ore 15, sono presenti: il Dott. Francesco Mazza Galanti Francesco (Presidente della Sezione), il Dott. Domenico Pellegrini (giudice tutelare), il Dott. Paolo Viarengo (giudice tutelare).

Dato atto che è stato sentito il personale di Cancelleria, dopo ampia discussione sulla questione dell'accesso agli atti dell'amministrazione di sostegno e della visibilità degli atti nell'ambito del processo civile telematico a seguito di costituzione nel procedimento, viene approvato all'unanimità il documento predisposto dal Dott. Domenico Pellegrini che di seguito viene riportato.

1. Gli atti delle procedure di amministrazione di sostegno non sono atti pubblici: invero, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., solo "l'udienza in cui si discute la causa" è pubblica e, nella procedura di gestione della amministrazione di sostegno davanti al giudice tutelare, non è prevista alcuna udienza di discussione della causa ma solo udienze camerali: invero gli atti emessi dal giudice tutelare durante la gestione di una amministrazione di sostegno sono emessi "*de plano*" e non sono soggetti ad alcuna forma di pubblicità se non la comunicazione all'amministratore di sostegno e al beneficiario (per il tramite dell'amministratore di sostegno).

2. Va poi evidenziato che, laddove la persona beneficiaria non fosse sottoposta ad amministrazione di sostegno, nessuno potrebbe accedere ai dati riguardanti le sue spese, i suoi redditi, la gestione della sua vita personale senza il di lei consenso: ed evidentemente, per il fatto che una persona sia sottoposta ad amministrazione di sostegno (istituto che tra l'altro non comporta la perdita della capacità giuridica e limita solamente quella di agire in base a quanto previsto nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno), le informazioni di questa persona non divengono per ciò solo estensibili a terzi, ivi compresi i figli, che non possono vantare diritti di "proprietà" sui beni dell'amministrato e, quindi, non hanno neppure diritto di conoscere quali siano redditi, beni e spese dell'amministrato.

3. Va inoltre osservato che i dati raccolti nel corso del procedimento giudiziario, ed in special modo i dati propri delle procedure di amministrazione di sostegno, nell'ambito dei quali si possono annoverare dati "sensibili" (e precipuamente, ma non solo, quelli personali idonei a rivelare lo stato di salute) non

possono essere diffusi e possono essere comunicati solo nei limiti espressamente previsti da disposizioni di legge.

Invero tutti i dati personali raccolti nella procedura giudiziaria devono essere trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196): e il beneficiario della amministrazione di sostegno “ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” (art. 1 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Conseguentemente, in forza del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'accesso ai dati del beneficiario deve essere riservato al solo amministratore di sostegno (ed al solo fine dell'esercizio della funzione pubblicistica a lui assegnata), mentre ne è vietata la divulgazione verso terzi.

Si aggiunga che per i dati attinenti alle condizioni di salute (ossia per i “dati sensibili” che costituiscono la componente spesso maggioritaria nei procedimenti di amministrazione di sostegno) è vietata in ogni caso ai sensi dell'art. 22, comma 8, e dall'art. 26, comma 5, del D. Leg.vo citato che prevedono che “I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi”.

4. Non sussiste quindi un diritto di soggetti diversi dall'amministratore di sostegno e dallo stesso beneficiario di accedere agli atti dell'amministrazione di sostegno: l'accesso di qualunque altro soggetto deve pertanto essere preventivamente autorizzato dal giudice tutelare.

Pertanto nel valutare la richiesta di accesso agli atti il giudice tutelare deve, preventivamente, raccogliere la volontà dell'amministrato che ben può voler escludere i terzi dalla conoscenza di atti che riguardano aspetti personali della sua vita. L'amministrato va quindi sentito, direttamente o per il tramite dell'amministratore di sostegno, prima di autorizzare l'accesso di terzi agli atti. Laddove l'amministrato non sia in grado di validamente esprimere una propria volontà in ordine alla richiesta di accesso agli atti spetterà al Giudice Tutelare, sentito il parere dell'amministratore di sostegno, valutare l'utilità dell'accesso agli atti: tale valutazione, peraltro, non deve essere basata sull'interesse del terzo ma solo, ed esclusivamente, sull'interesse dell'amministrato. Pertanto deve essere preventivamente accertato se l'accesso agli atti, che sacrifica il diritto alla riservatezza dell'amministrato, sia assolutamente indispensabile ai fini della migliore gestione dell'amministrazione stessa, ad esempio perché può fornire un punto di vista diverso in ordine alle modalità di cura del beneficiario o in merito alla gestione patrimoniale dello stesso: tale accertamento richiede un preliminare vaglio delle motivazioni dell'istanza e, eventualmente, una preliminare audizione dell'istante, anche in contraddittorio con l'amministratore di sostegno e il beneficiario, al fine di valutare le motivazioni e la fondatezza dell'istanza stessa.

5. Il principio espresso al punto precedente vale per tutte le fasi della gestione dell'amministrazione di sostegno e, in particolare, anche per la fase iniziale dell'amministrazione di sostegno ossia la fase dell'audizione del beneficiario e la fase, eventuale, della nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.

A tale proposito va ricordato che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applica l'art. 713 c.p.c. in forza del rinvio di cui all'art. 720-bis, comma 1, c.p.c. . Tale norma prevede che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sia comunicato, oltre che al pubblico ministero e al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, parte necessaria del procedimento, anche alle persone

indicate nell'atto introduttivo "le cui informazioni (il giudice) ritenga utili". La partecipazione del coniuge o del convivente, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo, ossia delle persone che debbono essere indicate nel ricorso, si fonda quindi non già sull'esigenza di radicare il contraddittorio, bensì sul bisogno di garantire al giudice l'acquisizione di elementi di fatto idonei a formare il proprio convincimento. Dalla norma si ricava, quindi, che i soggetti indicati nel ricorso non sono parti necessarie del giudizio d'apertura dell'amministrazione di sostegno: il giudice invero ordina di notificare il decreto non già a tutti i soggetti legittimati a proporre la domanda introduttiva ma solo a quelli che, fra costoro, appaiono in grado di dare utili informazioni¹.

Si deve, quindi, ritenere che la costituzione con il ministero di un avvocato di tali soggetti, che sotto il profilo tecnico-giuridico non sono parti del procedimento ma "informatori necessari", rappresenti solo una prassi accettata per migliorare la qualità dell'approfondimento istruttorio: ma la costituzione nella fase del procedimento disciplinata dall'art. 713 c.p.c. non determina la costituzione di un contraddittorio pieno in cui tutte le parti sono abilitate ad accedere agli atti del procedimento.

Ciò a maggior ragione quando il ricorso sia proposto dallo stesso soggetto beneficiario, circostanza che impone una cautela ancora maggiore nel divulgare a terzi gli atti dallo stesso prodotti.

Peraltro, pur dovendosi ritenere pienamente valida la regola sopra enucleata in base alla quale l'accesso agli atti del procedimento, da parte di soggetti diversi dal beneficiario, è soggetta al vaglio del giudice tutelare, poiché la fase del procedimento disciplinata dall'art. 713 c.p.c. deve essere di ausilio alla decisione del giudice stesso appare opportuno adottare una soluzione che favorisca un contraddittorio sugli elementi portati a fondamento della richiesta di amministrazione di sostegno e, quindi, permettere la costituzione delle parti che ne facciano richiesta, salvo diverso apprezzamento, di volta in volta, del giudice tutelare.

6. Le regole di cui sopra, che prevedono un regime autorizzatorio per l'accesso ai singoli atti, richiedono una specifica declinazione nell'ambito del processo civile telematico (PCT) che ha introdotto il trattamento dei documenti in formato digitale e la loro conservazione nei sistemi informatici del Tribunale. Invero, mentre nel caso di accesso a documenti cartacei l'applicazione delle citate regole è garantita dalla mediazione fisica della cancelleria, nel caso di documenti digitali va disciplinato in modo peculiare l'accesso telematico (da remoto) che le parti possono ottenere con la costituzione nel procedimento di amministrazione di sostegno.

A tale proposito va ricordato che l'attuale sistema informatico, realizzato dal Ministero della Giustizia per la gestione del procedimento relativo alle amministrazioni di sostegno, è una diretta derivazione del sistema già progettato per il contenzioso ordinario e la volontaria giurisdizione in genere: in altri

¹ Cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009 n. 9628 (Pres. Luccioli, rel. Panzani) secondo cui "nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini, che a norma dell'art. 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo "fonti di informazioni" per il giudice; conseguentemente la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti, a seguito dell'omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell'istruttoria, può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente".

termini il sistema informatico realizzato, in uso presso gli uffici giudiziari, non fornisce alcuno strumento per garantire la selezione tra dati ostensibili e dati non ostensibili in quanto è un sistema conformato all'applicazione delle regole del contraddittorio e, quindi, della piena conoscenza degli atti tra tutte le parti costituite proprio del processo civile ordinario. Con la conseguenza che, qualora uno degli "informatori necessari" provveda a costituirsi per mezzo di un avvocato nel procedimento di amministrazione di sostegno, di fatto, ottiene l'accesso in modalità telematica all'intero insieme di "dati" della procedura (e quindi a tutti gli atti e documenti non essendo possibile applicare alcun filtro, anche parziale, sui documenti archiviati digitalmente nel sistema).

Tale **problema** si manifesta, in maniera ancora più grave, anche nella fase successiva alla nomina dell'amministratore di sostegno: superata la fase introduttiva, disciplinata dall'art. 713 c.p.c., i soggetti diversi dall'amministratore nominato e dal beneficiario, che si sono costituiti durante tale fase per il ministero di un difensore, continuano ad avere visibilità su tutti gli atti successivi dell'amministrazione di sostegno e possono conoscere ed estrarre tutti gli atti dell'amministrazione di sostegno successivi alla nomina dell'amministratore medesimo.

Invero il sistema informatico, oltre a non permettere di selezionare la visibilità degli atti in base al soggetto processuale, non opera alcuna differenziazione tra la fase iniziale (decisoria) e la fase successiva (gestoria) del procedimento di amministrazione di sostegno: di fatto la soluzione informatica adottata determina una regressione rispetto a quanto avviene nell'ambito delle interdizioni ed inabilitazioni che sono gestite da due procedure informatiche differenziate (l'una presso il giudice collegiale nella fase decisoria, e una presso il giudice tutelare nella fase gestoria).

Di fatto, attraverso la costituzione telematica, vengono completamente aggirate le regole dettate a tutela dell'amministrato sia dal codice di rito che dal codice in materia di protezione dei dati personali: il fascicolo diviene di fatto pubblico e, potenzialmente, ostensibile a chiunque chieda di costituirsi nella procedura (anche laddove poi il giudice ritenga non legittimata tale costituzione ed ordini l'estromissione della parte, provvedimento che non impedisce alla parte costituita di avere preso conoscenza di tutti gli atti del procedimento).

Stante **la grave carenza del sistema informatico** che non permette di limitare la visibilità degli atti e dei documenti per categorie di persone o per fasi processuali, **si impone l'adozione di scelte organizzativo-informatiche a tutela della riservatezza degli atti e in applicazione dei principi sopra delineati sfruttando le possibilità offerte dalla creazione di sub-procedimenti.**

Va evidenziato che tali scelte hanno natura provvisoria e vengono adottate in attesa di una revisione completa del sistema informatico, revisione già sollecitata al Ministero della Giustizia e senza la quale non è comunque possibile assicurare una completa riservatezza degli atti.

7. Al fine di tutelare la riservatezza degli atti processuali gestiti digitalmente occorre, cioè, escludere dalla visibilità tutti i soggetti che non hanno diritto di accedere a tali atti se non con l'autorizzazione del giudice tutelare. Pertanto ai contenuti digitali del procedimento deve poter accedere solo il difensore nominato dal beneficiario e l'amministratore di sostegno.

Tale soluzione comporta che, durante la fase "gestoria" del procedimento, ossia dopo la nomina dell'amministratore di sostegno, unici soggetti che possono accedere direttamente al procedimento sono solo il ricorrente e l'amministratore di sostegno.

Eventuali istanze telematiche di soggetti diversi, il cui recepimento comporta la costituzione nel procedimento di soggetti terzi (che conseguentemente avrebbero la visibilità dell'intero procedimento) vanno registrate nel procedimento principale, in modo da dare atto dell'avvenuta costituzione ma senza inserire tra le parti registrate su Sigid gli avvocati tramite cui le parti private si costituiscono: in tale modo viene preservata la riservatezza degli atti del procedimento, che non sono visibili senza una specifica autorizzazione del giudice tutelare.

8. Più complessa è l'applicazione di tali regole nella fase "decisoria" del procedimento, ossia fino alla nomina dell'amministratore di sostegno dopo l'udienza fissata *ex art. 713 c.p.c.* .

Va invero ricordato che il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere presentato anche da soggetti terzi rispetto al beneficiario, e la costituzione telematica di tali soggetti, enti pubblici o parenti, dà origine al procedimento stesso. Proprio i documenti prodotti dai ricorrenti, del resto, devono essere resi visibili al beneficiario che può, a sua volta, costituirsi telematicamente.

In questa fase, poi, possono costituirsi altri soggetti che, a loro volta, possono produrre propria documentazione che diventa oggetto di contraddittorio durante l'udienza.

Con l'attuale sistema informatico, che non permette di limitare la visibilità a determinati atti, appare impossibile escludere dalla visibilità degli stessi alcuni dei soggetti costituiti: e l'utilizzo di sub-procedimenti per iscrivere nel registro generale alcuni di tali soggetti, nel caso di plurime costituzioni, determinerebbe una situazione difficilmente gestibile dalla cancelleria anche tenuto conto delle scarse risorse disponibili.

In questa fase, quindi, appare necessario permettere l'iscrizione di tutti i soggetti costituiti nel procedimento principale.

Si dovrà invece avere l'accortezza di inserire in appositi sub-procedimenti le richieste provenienti dall'amministratore di sostegno provvisorio in modo che tali atti siano visibili solo al giudice tutelare e al beneficiario stesso, se costituito, mentre i rendiconti dovranno essere inseriti nel fascicolo principale al fine di rendere immediatamente intelligibile l'evoluzione delle vicende della misura di protezione.

Viceversa, una volta conclusa la fase "decisoria" del procedimento, ossia una volta che il giudice abbia assunto la propria decisione in ordine alla nomina dell'amministratore di sostegno definitivo, occorre che il procedimento principale diventi visibile solo al beneficiario e all'amministratore di sostegno come sopra stabilito.

Poiché la creazione di un secondo procedimento, di gestione della misura, con un nuovo numero di registro, appare oltremodo complesso per la cancelleria e farebbe comunque perdere la memoria storica di quanto avvenuto durante la fase "decisoria" (caratterizzata, spesso, da numerosi atti compiuti dall'amministratore provvisorio), unica soluzione fattibile è l'eliminazione dal procedimento principale di tutte le parti costituite ad eccezione del beneficiario e dell'amministratore di sostegno.

Poiché la visione telematica del procedimento è possibile solo se la parte è costituita con un avvocato, allo stato, appare sufficiente l'eliminazione dell'indicazione degli avvocati che assistevano le varie parti costituite.

Per mantenere la memoria storica di tale operazione, che non è gestita dal sistema, ossia per mantenere la memoria storica del fatto che la parte era costituita con un avvocato, appare opportuna la creazione di uno specifico sub-procedimento nel quale verranno annotate tutte le parti costituite nel procedimento principale a mezzo avvocato poi cancellato.

9. In conclusione vanno adottate le seguenti misure organizzativo-informatiche:

a) nella fase “decisoria” iniziale del procedimento, ossia dalla presentazione del ricorso fino alla nomina dell’amministratore definitivo, tutte le parti che hanno diritto di interloquire nel procedimento perché convocate all’udienza ex art. 713 c.p.c., oltre il ricorrente e il beneficiario ed eventualmente l’amministratore di sostegno provvisorio, vanno iscritte nel procedimento principale e, se assistite da un difensore, va permessa la loro costituzione telematica;

b) in questa fase le istanze dell’amministratore di sostegno vanno sempre iscritte come sub-procedimenti in modo da limitarne la visibilità solo al giudice tutelare e al beneficiario stesso, mentre i rendiconti dovranno essere inseriti nel fascicolo principale al fine di rendere immediatamente intellegibile l’evoluzione delle vicende della misura di protezione;

c) qualora lo svolgimento dell’udienza venga delegata ad un giudice onorario il procedimento dovrà essere assegnato allo stesso con la sostituzione provvisoria del giudice titolare in modo che lo stesso possa avere piena conoscenza degli atti e possa gestire la predisposizione delle bozze dei provvedimenti anche dopo la chiusura dell’udienza;

d) durante la fase in cui il procedimento è temporaneamente assegnato al giudice onorario, vanno iscritte nei sub-procedimenti tutte le istanze che pervengano dall’amministratore di sostegno o da terzi: tali sub-procedimenti vanno assegnati al magistrato ordinario titolare del procedimento in modo che siano visibili allo stesso anche se il procedimento principale è assegnato al magistrato onorario. Fanno eccezione a tale regola solo le istanze di rinvio dell’udienza, gestita dal giudice onorario, che andranno inserite nel procedimento principale in modo che siano immediatamente visibili al magistrato onorario che gestisce l’udienza stessa;

e) dopo la chiusura della fase “decisoria”, ossia dopo la nomina dell’amministratore di sostegno definitivo, poiché non è possibile gestire informaticamente la fase successiva distinguendo tra le parti che hanno diritto ad accedere al fascicolo informatico e quelle che tale diritto non hanno, si deve disporre sempre e comunque l’estromissione delle parti costituite; tale estromissione deve essere eseguita dalla cancelleria mediante la cancellazione del difensore costituito delle altre parti in modo da impedire l’accesso telematico indebito agli atti della procedura; il fascicolo rimarrà quindi visibile solo all’amministratore di sostegno. Va estromesso anche il difensore che eventualmente abbia seguito l’amministrato durante la fase “decisoria”, ciò in quanto tale costituzione si deve ritenere ammessa solo per assistere l’amministrato nella fase in cui viene decisa la nomina dell’amministratore di sostegno.

f) nel caso di costituzioni successive alla nomina dell’amministratore di sostegno da parte di terzi, l’inserimento nel sistema informatico della parte costituita dovrà avvenire creando un sub-procedimento *ad hoc*, relativo solo alla costituzione della parte, in modo che non siano visibili i dati e i documenti del procedimento principale;

g) nel caso invece in cui l'amministrato nomini un difensore durante la gestione dell'amministrazione di sostegno, al fine di chiedere la revoca dell'amministrazione di sostegno medesima, l'avvocato sarà inserito quale parte del procedimento principale salvo diversa valutazione del giudice tutelare;

h) l'eventuale accesso al procedimento principale da parte di persone diverse dall'amministratore di sostegno dovrà essere sempre autorizzato preventivamente dal giudice tutelare, a cui la cancelleria deve sottoporre la relativa istanza prima di rendere visibile il fascicolo digitale.

10. Le regole di cui sopra non riguardano il Pubblico Ministero, cui vanno sottoposti tutti gli atti dell'amministrazione di sostegno per l'esercizio delle proprie prerogative, e che potrà comunque accedere in via telematica agli atti del procedimento mediante la consolle del Pubblico Ministero.

11. Il divieto di accesso telematico non controllato non impedisce ovviamente alle parti di avanzare proprie deduzioni al Tribunale che, nell'ambito dei poteri di controllo conferiti dalla legge al giudice tutelare, potrà disporre gli opportuni accertamenti e fissare apposita udienza se del caso.

Analogamente potrà essere concessa la consultazione (per ora solo cartacea) di singoli atti laddove ritenuto necessario dal giudice tutelare. In particolare è sempre conoscibile il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno al fine di conoscere i poteri dello stesso.

Si dispone che il documento che precede verrà recepito in un Ordine di servizio che sarà materialmente predisposto dal Presidente di Sezione e poi trasmesso alla Cancelleria dell'Ufficio Tutela.

Si dispone altresì la comunicazione del presente verbale ai seguenti destinatari:

a) Presidente e Dirigente Amministrativo del Tribunale di Genova, anche per la pubblicazione sul sito *web* del Tribunale di Genova;

b) Procuratore della Repubblica e Dirigente Amministrativo della Procura presso il Tribunale di Genova per la comunicazione alla Segreteria Civile del suddetto Ufficio;

c) Magistrati Onorari del Tribunale di Genova assegnati all'Ufficio Tutela presso la IV Sezione;

d) Funzionario direttore della cancelleria Tutela del Tribunale di Genova per la comunicazione ai componenti della cancelleria e dello sportello di prossimità aperto in Chiavari;

e) Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova con richiesta di darne comunicazione ai propri aderenti;

f) Ufficio delle Relazioni con il Pubblico (URP) del Tribunale di Genova per la pubblicazione sul sito *web* dell'URP;

g) Associazione Genovese Amministratori di Sostegno (A.G.A.S.) per la comunicazione ai propri associati

h) VII Commissione del CSM ai fini dell'eventuale apertura di una pratica allo scopo di richiedere al Ministero della Giustizia la modifica dell'attuale sistema informatico.

i) Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia per le eventuali modifiche da apportare al sistema informatico

Dr. Domenico Pellegrini

Dr. Francesco Mazza Galanti

Dr. Paolo Viarengo